

Nota n°: 06/2024

Oggetto: Piano Transizione 5.0: in dirittura d'arrivo il decreto attuativo

Sommario: È stata elaborata dal Mimit, di concerto con il MEF e il Ministero dell'Ambiente, la bozza di decreto attuativo del piano transizione 5.0, che ora passa al vaglio della Corte dei Conti. Solo dopo questo avallo finale, sarà aperta la piattaforma per la presentazione delle domande di accesso al credito di imposta.

Stando alle anticipazioni ministeriali, il credito d'imposta sarà utilizzabile dalle imprese prima della pausa di Ferragosto.

Contenuto: _____

Nella bozza del decreto sono state introdotte alcune novità, tra le quali figurano:

- La definizione della **data di avvio del progetto** quale data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento;
- La definizione della **data di completamento del progetto**, per la quale deve intendersi:
 - nel caso di beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B della legge di Bilancio 2027, la data di consegna del bene;
 - nel caso di beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, la data di fine lavori dei medesimi beni;
 - nel caso di attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, la data di sostenimento dell'esame finale.
- l'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio delle **certificazioni del risparmio energetico** quali:
 - gli EGE (Esperti in Gestione dell'Energia);
 - le ESCO (Energy Service Company) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;

- gli ingegneri iscritti nella sezione A dell'albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.
- L'inclusione, nel perimetro agevolato, **dei gruppi di generazione** dell'energia elettrica, dei **trasformatori** posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i **misuratori** dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica, degli **impianti per la produzione di energia termica**, dei **servizi ausiliari di impianto**, degli **impianti per lo stoccaggio** dell'energia prodotta;
- L'individuazione dei soggetti abilitati all'erogazione dell'attività di formazione:
 - soggetti accreditati presso la Regione o la Provincia autonoma in cui ha sede l'impresa;
 - università, pubbliche e private, ed enti pubblici di ricerca;
 - soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01;
 - soggetti con certificazione di qualità Uni En ISO 9001 settore EA 37;
 - Competence center, European digital innovation hub, Istituti tecnologici superiori.
- Viene altresì precisato che l'attività formativa dovrà includere obbligatoriamente alcuni moduli sulla gestione dell'energia e sulla digitalizzazione dei processi produttivi.
- Infine, viene meno ogni funzione di controllo riservata all'Agenzia delle Entrate. Nella versione finale del decreto tutti i controlli di natura tecnica sono assegnati al GSE.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nostra nota n. 5/2024.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP
Dr. Fabio Pavan